



Prot. Gen. 2014.0010344/A

Del 08/05/2014 08:35:11

Da CR A SEROC

Consiglio Regionale della Campania

Prot. n° 17 del 7/05/2014

→ Al Presidente della Giunta

All'Assessore al Personale

OGGETTO : INTERROGAZIONE urgente a risposta scritta

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 536/11.11.2014

Il sottoscritto CONSIGLIERE REGIONALE del Gruppo FdI-AN,

Luciano Schifone

PREMESSO che :

- la **Legge n.244 del 24.12.2007** all'art.3-c.112 dispone che "il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni .... può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico", ove tra dette amministrazioni è compresa la Regione Campania;

- la **Legge Regionale n.1 del 27.01.2012**, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012", all' Art.23-c.10 /Disposizioni in materia di personale regionale, stabiliva : "Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2008), il personale di cui all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01";

- la **L.R. n.14 del 15.06.2012**, "Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1", ne limita l'applicabilità : "L'articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), il quale stabilisce che il personale, di cui all'articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, in base all'articolo 9, comma 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso nei ruoli della Giunta regionale della Campania, a domanda e nei limiti dei posti in organico, si applica esclusivamente al personale delle Poste Italiane, di cui all'articolo 21, comma 1 del



## Consiglio Regionale della Campania

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). 2. Il capitolo relativo alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 23, comma 10 della legge regionale 1/2012, è invariato”;

- la **SENTENZA** della **CORTE COSTITUZIONALE** n.28 del 25-26.02.2013 ha registrato e sancito il **rispetto del Patto di stabilità** Governo/Regione in riferimento alla attuazione del trasferimento del suddetto personale da “Poste Italiane” alla Regione Campania, ai sensi della L.R.1/2012 e della L.R. 14/2012 ;

infatti la prima norma regionale è stata sottoposta al vaglio della CORTE con ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che l’ha impugnata per presunta “*violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117*”;

**MA**, grazie alla interpretazione autentica conferita appunto dalla L.R. 14/2012, lo stesso “*Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso*” e conseguentemente nel merito la CORTE “*dichiara l’estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 7 e 10, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe*”;

- con domanda in data FEB/MAR 2008, novellata a FEB 2012, ai sensi delle suddette disposizioni di legge il personale di “Poste Italiane” (n. 6 unità comandati dall’anno 2001 presso il Commissariato Straordinario di Governo per i Rifiuti, le Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania, ex OPCM 2425/1996 e successive) ha optato per l’immissione nei ruoli del personale della Giunta Regionale della Campania al termine del periodo di “*comando*”.

### **RICHIAMATA** :

- 1° **INTERROGAZIONE CONSILIARE a risposta scritta** n. 58 del 7/12/2012, non riscontrata formalmente.

### **RILEVATO** che :

- il **Piano di stabilizzazione finanziaria**, “predisposto nel rispetto della normativa inerente al Patto di Stabilità” e approvato dal Ministro dell’Economia e delle finanze con Decreto del 20.03.2012, “reca i provvedimenti già adottati dalla Giunta” e “le linee di indirizzo che la Regione Campania intende perseguire nel triennio 2011-2013”;

- il **Piano di stabilizzazione finanziaria** tratta al Capitolo II le “azioni” per il riequilibrio strutturale e al paragrafo **5. punto 2** sono individuate le AZIONI correlate all’entità del personale, gli interventi intermedi di “ricognizione” ed i VINCOLI che “*la coerenza dell’intervento impone*”; si conclude, qui, che la realizzazione di tali AZIONI e VINCOLI “*determina nel triennio la riduzione della dotazione organica di **almeno 800 unità***”;  
al punto **5.4** – sono individuate le AZIONI correlate al decentramento amministrativo laddove si conclude che, in ragione delle *funzioni decentrate* e in ragione dei processi di assegnazione definitiva del personale in forza ma non in servizio, si tende all’obiettivo del trasferimento di circa 3.500 unità di personale;



## Consiglio Regionale della Campania

si precisa, qui, che “L’adozione di tale strategia consentirà l’indizione di procedure concorsuali per la copertura di **circa 700 posti**, definiti in relazione alle esigenze concretamente rinvenute all’esito delle prospettate politiche di risanamento”.

### VISTO che :

- la REGIONE CAMPANIA, addirittura ricorrendo alla forma di legge (cfr. LR 1/2012), ha espressamente manifestato la volontà di recepire la disposizione statale prevista dalla **Legge n.244 del 24.12.2007** all’art.3-c.112;
- a distanza di ben **6 anni** la DOMANDA di attuazione della legge dello Stato non ha concluso la via amministrativa intrapresa;
- il procedimento di attuazione della mobilità speciale definita, disposta e protetta dalle suddette leggi sarebbe oggi bloccato in attesa di un NULLA-OSTA del *Commissario ad acta* per l’attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria;
- il *Commissario ad acta* per l’attuazione del Piano di Stabilizzazione finanziaria è stato nominato in ragione di “qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano”;
- nel Piano di Stabilizzazione sottoscritto dalla Regione Campania per il triennio 2011-2013 nessuna AZIONE, nessun VINCOLO, nessun INTERVENTO risulta incompatibile o compromesso in qualche modo dall’attuazione della mobilità speciale definita, disposta e protetta dalle suddette leggi;
- dai DECRETI del *Commissario ad acta* ad oggi pubblicati, risulta che le AZIONI previste dal Piano di Stabilizzazione finanziaria 2011-2013 sono state regolarmente attuate e, terminato il triennio di vigenza, deve registrarsi come già realizzata “*la riduzione della dotazione organica di almeno 800 unità*” pronosticata al punto 5.2 del Piano e alla Regione **è oggi consentito** “l’indizione di procedure concorsuali per la copertura di **circa 700 posti**, definiti in relazione alle esigenze concretamente rinvenute all’esito delle prospettate politiche di risanamento”.

### CONSIDERATO che :

- la Sentenza della Corte Costituzionale n.361/2010 ha sancito in maniera indelebile che “*commissari ad acta*” non possono esercitare poteri sostitutivi in via normativa “*pertanto il Consiglio Regionale rimane titolare del potere legislativo, posto che una disciplina di deroga alla normale attribuzione di tale potere è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale*”;
- il Ministero della Funzione Pubblica non ha indicato elementi ostativi all’attuazione della procedura *de quo* e che la nota Dipart. Funzione Pubblica/UORCC.PA del 24.7.2013 sottolinea :



## Consiglio Regionale della Campania

- a. le “disposizioni in esame” “disciplinano un **procedimento speciale di mobilità** per l'immissione diretta del personale di Poste italiane S.p.a.” (pag.2/ult.c.v.);
- b. l'attuazione di tali inquadramenti “**non impegna il regime assunzionale vigente per il personale a tempo indeterminato**, fissato nel limite di date percentuali della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”(pag.4/primo c.v.) ;
- c. “l'eventuale presenza concorrente di dipendenti pubblici in servizio in posizione di comando, i quali potrebbero contrastare l'applicazione riservata della **norma speciale in esame**, vantando ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del d.lgs. n.165 del 2001 una posizione prioritaria per l'immissione in ruolo che, tuttavia, è riconosciuta qualora l'Amministrazione intenda procedere all'espletamento di procedure concorsuali, **affatto diverse da quelle da porre in essere a norma dell'art.3, comma 112, più volte citato, della legge n.244 /2007 e dell'art.23, comma 10, della legge regionale n.1/2012 e successive modifiche e integrazioni.**” (pag.4/ult.c.v.)

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla ha eccepito per contestare la conclusione di tale procedura di *mobilità speciale* della quale è stato reso edotto dal Ministero della Funzione Pubblica già in data 24.7.2013 e, anche direttamente, con le note trasmesse sia dal *Commissario ad acta* per l'attuazione del Piano di Stabilizzazione sia dall'Ufficio regionale preposto.

### **VISTA** :

- la nota n.200789 del 20.03.2014 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie e delle Risorse Umane il quale, letta la risposta del MEF al *Commissario ad acta*, rende noto che “non rinvenendo motivi ostativi, ha avviato la procedura per l'attuazione dell'inquadramento”; tanto, avendo precisato :
  - a. “Tale personale afferisce alla seconda fattispecie prevista dalla norma e, in corrispondenza, la “condizione oggettiva ai fini dell'inquadramento” segnalata da codesto ufficio è “la verifica della disponibilità dei posti in organico” mentre la ulteriore “verifica che gli oneri finanziari siano già a carico dell'amministrazione di destinazione” resta limitata alla prima fattispecie di legge”;
  - b. “In definitiva l'Ufficio regionale preposto alla attuazione dell'art.3, c.112 della L.244/2007 e dell'art.23, c. 10 della L.R. 1/2012, vista la nota del 24.7.2013 del Direttore dell'UORCC.PA e vista la nota n.10028/ MEF-RGS del 4.02.2014 dovrebbe procedere all'inquadramento verificando la sussistenza :
    - 1) del rispetto degli obblighi di riduzione e contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, c.557 della legge n.296 del 2006,
    - 2) del rispetto del patto di stabilità, controllando che al personale da inquadrare presso la Giunta non siano attribuite posizioni organizzative,
    - 3) del limite di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti,
    - 4) la disponibilità dei posti in organico”.

TUTTO ciò PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,

### INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Personale per sapere :



*Consiglio Regionale della Campania*

- 1) se non ritengano esaurita l'istruttoria della procedura *de quo*, anche alla luce dei chiarimenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal M.E.F., sia direttamente quando li hanno scritti sia indirettamente quando non hanno manifestato obiezioni alla attuazione del procedimento speciale di mobilità così come loro notificato dall'ufficio regionale precedente;
- 2) se non ritengano oramai improcrastinabile la conclusione della procedura di immissione in ruolo definitiva, circoscritta e protetta dalle leggi statali e regionali qui richiamate.

IL CONSIGLIERE REGIONALE